

## **DISCIPLINARE**

### **Bando di gara europea mediante procedura aperta e con il criterio del minor prezzo per la fornitura di gasolio per autotrazione**

**CIG B267698C30**

#### **Sez. I - GENERALITA 'DELL'APPALTO**

##### **STAZIONE APPALTANTE E RUP - CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

AutoServizi Cerella s.r.l. (P. IVA 00091920694) – con sede legale ed operativa in Corso Mazzini, 619 – 66054 – Vasto (CH).

La procedura si svolge integralmente - *ex art. 25 D. Lgs. n. 36/2023* (di seguito, semplicemente “Codice”) - attraverso il ricorso alla piattaforma telematica di negoziazione, alla quale si può accedere mediante l'apposito link sul sito istituzionale della Società appaltante: [www.autoservizicerella.eu](http://www.autoservizicerella.eu) Il recapito tempestivo dei plichi, da effettuarsi con modalità informatica e nel rispetto delle specifiche tecniche in piattaforma indicate che abbiansi qui per integralmente trascritte e quindi conosciute ed accettate dall'operatore economico concorrente, rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e per il rispetto del termine di invio della documentazione fanno fede la data e l'ora di ricezione attestate dalla piattaforma medesima.

Il RUP della procedura, ai sensi dell'art. 15, Codice è l'Ing. Giuseppe Silvestri, Responsabile dell'esercizio.

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare - esclusivamente tramite piattaforma - entro e non oltre il termine indicato in piattaforma. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di appalto, verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma, nonché all'indirizzo internet istituzionale dell'Ente entro 5 giorni dalla formulazione del quesito. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione appaltante e gli operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D. Lgs. n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater, D.Lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater, D. Lgs. n. 82/2005. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, lett. b), c), d) Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione re capitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **Sez. II - OGGETTO DELL'APPALTO**

### **DESCRIZIONE**

Fornitura di gasolio per autotrazione con contenuto di zolfo non superiore a 10 ppm e comunque conforme alla Norma E.N. 590 ultima edizione a servizio del parco mezzi di AutoServizi Cerella s.r.l.

### **LUOGO DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE**

Sede aziendale di Vasto, c.da S.Antonio.

### **QUADRO ECONOMICO**

L'appalto presenta il seguente quadro economico:

Base d'asta: €749.500,00 oltre IVA, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 342.60 per l'intera durata dell'appalto;

Somme a disposizione della Stazione appaltante

B1) IVA 22% di A) €164.890,00

B2) Oneri per supporto al RUP ed incentivi tecnici *Dlg. 31/2023*, Codice nella misura complessiva di €4.500,00

—> Importo complessivo stimato massimo dell'appalto: €749.500,00 IVA ed ogni altro onere incluso.

### **ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**

Sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, senza diritti di rivalsa nei confronti della Stazione appaltante, le spese di contratto, di bollo e di registrazione tutte in misura intera, nessuna esclusa od eccettuata, ancorchè anticipate dalla società AutoServizi Cerella s.r.l.

L'aggiudicatario è inoltre tenuto, pena il risarcimento del danno, alla liquidazione di tutte le spese tecniche di gara (incentivi al RUP *ex art. 45, c. 2, D. Lgs. n. 31/2023*), entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, specificamente di quelle concernenti il compenso dell'*advisor* (pari ad euro 4.500,00 oltre IVA, CAP). La liquidazione delle competenze per l'*advisor* avverrà dietro presentazione di apposita fattura da parte del professionista. In mancanza della liquidazione di detto compenso non si potrà comunque procedere alla stipula del contratto. La liquidazione delle spese in favore dell'Amministrazione appaltante (€4.500,00 importo complessivo - €4.500,00 compenso professionale *advisor* = €0) per avverrà sotto forma di nota d'accredito e l'importo sarà quindi automaticamente stornato al momento dell'inizio della fornitura.

### **Sez. III - CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ALLA GARA**

Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all'art. 65, Codice, inclusi gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt 67 e 68, Codice.

I consorzi di cui agli art. 65, c. 2, Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. b) e c), Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, c. 2, lett. g), Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, c. 2, lett. b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 68, Codice. In tal caso, ai sensi del medesimo art. 68, c. 2, in sede di offerta devono essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi costituisce motivo di esclusione dalla gara.

### **REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti speciali indicati nel prosieguo.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'art. 94, Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95, Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lettere b) e c), Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, c. 2, lett. d), Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici e reti di imprese si applicherà il disposto di cui all'art. 68, Codice. Per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 65, c. 2 lett. b), Codice, per i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 65, c. 2 lett. c), Codice e per i consorzi stabili trova applicazione l'art. 67, Codice. Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 68, Codice, in conformità a quanto previsto dal c. 20 di detto articolo, oltre a quanto indicato nel presente disciplinare.

I concorrenti stabiliti negli altri Stati di cui, all'art. 69, Codice, devono produrre documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti

prescritti per la capacità e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.

Saranno esclusi i soggetti che, intendendo fruire della possibilità dell'avvalimento, non rispettino puntualmente le previsioni di cui all'art. 104, Codice e non presentino la documentazione prevista dell'articolo succitato.

### ***SELF-CLEANING***

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95, Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self-cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, c. 6, Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'art. 96, c. 6, Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95, Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97, Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, c. 16-ter, D. Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso la Società affidante negli ultimi tre anni.

## **REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

## **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

- Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11, Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

## **REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

- Fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari €1.000.000,00 IVA esclusa

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, d.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore

contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

### **REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE**

- Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. 2 forniture analoghe a quella oggetto della presente procedura di importo minimo pari a €500.000,00.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
  - contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
  - attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
  - contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse,
- il tutto come risultante dal F.V.O.E.

### **INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 65, c. 2, lett. e), f), g) e h), Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

- Requisiti di idoneità professionale:

il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

- Requisiti di capacità economico finanziaria:



il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

- Requisiti di capacità tecnico-professionale:

il requisito delle forniture analoghe deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100, Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97, Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

## **INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

- Requisiti di idoneità professionale:

il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

- Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale:

i consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lettera b) e c), Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. d), Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100, Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

La partecipazione può avvenire soltanto tramite la piattaforma telematica di negoziazione.

Il plico informatico deve pervenire entro il termine indicato in piattaforma e dovrà contenere:

- Busta **A** - "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**";

- Busta **B** - "**OFFERTA ECONOMICA**".

## **BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMIISTRATIVA**

La busta A, con la dicitura "*DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA*" dovrà contenere a pena di esclusione la seguente documentazione:

a) **ISTANZA DI PARTECIPAZIONE**, alla gara e dichiarazioni a corredo della domanda e dell'offerta, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura.

b) **GARANZIA**: Garanzia provvisoria di cui all'art. 106, Codice per un importo pari al 2% della base d'asta dell'appalto, costituita mediante cauzione o fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa emessa e firmata digitalmente e valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell'intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole. dell'art. 106, Codice.

In particolare, la fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, c, 2, lettere b), c), d), Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, c.c. Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, c. 2, c.c.;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Per beneficiare della riduzione del 30% della garanzia prevista dall'art. 106, c. 8, primo periodo, Codice dovrà essere prodotta, a pena di esclusione copia autentica della certificazione del sistema di qualità rilasciata da un organismo accreditato. Per beneficiare della riduzione del 50% della garanzia, non cumulabile con quella di cui sopra, prevista dall'art. 106, c. 8, secondo periodo, Codice dovrà

essere prodotta, a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 45 e 46, d.P.R. 445/2000 inerente all'appartenenza alla categoria di micro, o piccola o media impresa. la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dall'art. 106, c. 8, Codice; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute.

c) **DICHIARAZIONE DI AVVENUTO VERSAMENTO** della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 1, c. 67, L. n. 266/2005, pari ad euro 140.00, dagli operatori economici che intendono partecipare a procedure di gara, a favore dell'ANAC secondo le modalità, nella misura indicata ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito dell'Autorità. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

d) *(se del caso)* **DOCUMENTAZIONI E DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA CONCORRENTE E DELL'IMPRESA AUSILIARIA INERENTI L'AVVALIMENTO**, ai sensi dell'art. 104, Codice, cui si rimanda.

e) **DGUE** (Documento di Gara Unico Europeo), redatto utilizzando l'apposito modello predisposto dalla Stazione appaltante, secondo le prescrizioni in esso contenute e di cui più ampiamente alle *"Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo"* predisposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si precisa che: nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi, aggregazioni di imprese di rete e GEIE ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta deve compilare il proprio DGUE; nel caso di consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. b), c) e d), Codice, il DGUE deve essere compilato sia dal consorzio medesimo che da ciascuna impresa consorziata indicata quale concorrente; in ogni caso: le attestazioni relative ai requisiti di cui all'art. 94, cc. 1 e 2, Codice, devono essere rese dal rappresentante legale/procuratore dell'operatore economico. Nel DGUE - Parte III, le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 94, c. 3 e 4, Codice, senza indicare i nominativi dei singoli soggetti. Nel caso in cui nel DGUE sia dichiarato che l'operatore economico si trova in una delle situazioni di cui all'art. 94, Codice, a eccezione del c. 6, e all'art. 95, Codice, a eccezione del c. 2, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) atti a fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità, al fine di consentire ogni opportuna valutazione, così come previsto dall'art. 96, c. 6, Codice. Le cause di esclusione pre viste dagli artt. 94 e 95, Codice non si applicano alle aziende o

società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 240-*bis*, c.p. o degli artt. 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

### **PRESCRIZIONI PARTICOLARI INERENTI L'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO**

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95, Codice, vogliano partecipare alla presente procedura utilizzando l'istituto dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del d.P.R. n. 445/2000, la documentazione prevista dall'art. 104, Codice.

Nello specifico, il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:

- una sua dichiarazione attestante se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta nonché, nel caso di cui all'art. 104, c. 2, Codice, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC;
- una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss., Codice, nonché dei requisiti di cui all'art. 100, Codice per i servizi e le forniture;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento;
- nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui la medesima deve attestare di non partecipare alla gara presente procedura;
- in originale o copia autentica il contratto di avvalimento di cui all'art. 104, c. 1, Codice, contenente indicazione specifica delle risorse messe a disposizione del concorrente da parte dell'impresa ausiliaria per tutta la durata dell'appalto.

Le dichiarazioni sopra menzionate devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47, d.P.R. n. 445/2000. Nel caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali e ferma restando l'applicazione dell'art. 96, c. 15, Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica

sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore economico.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 104, c. 7, Codice, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 104, c. 8, Codice, il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal c. 3 di detto articolo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, c. 4-*quater*, D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, c. 4-*quater*, D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, c. 2, lett. b), c) e d), Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia

conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

#### **BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA**

La busta B con la dicitura "*OFFERTA ECONOMICA*" dovrà contenere a pena di esclusione l'offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta.

L'offerta economica consiste nell'indicazione, in cifre e in lettere, dell'importo da sommare al prezzo senza IVA della quotazione settimanale "*Max*" del prodotto petrolifero "*Gasolio auto*" dell'area di competenza "*Centro*" del listino "*Mercato interno extra rete*" pubblicato con cadenza settimanale dalla Staffetta Quotidiana Petrolifera a cura dell'Agenzia di Stampa delle Fonti di Energia di Roma nelle "*Chiusure dei mercati*", e riferita all'ultima quotazione settimanale, antecedente la data di consegna.

Non saranno prese in considerazione e pertanto escluse le offerte con aumento superiore a quello previsto a base d'asta, pari ad €Lt 0,024.

In caso di concorrente che partecipa in forma associata l'offerta deve essere sottoscritta come sopra indicato per la sottoscrizione della domanda.

#### **SEZ. IV - PROCEDURA DI GARA - TIPO DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi, dell'art. 108, c. 3, Codice trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato.

L'offerta economica consiste nell'indicazione, in cifre e in lettere, dell'importo da sommare al prezzo SIVA della quotazione settimanale "*Max*" del prodotto petrolifero "*Gasolio auto*" dell'area di competenza "*Centro*" del listino "*Mercato interno extra rete*" pubblicato con cadenza settimanale dalla Staffetta Quotidiana Petrolifera a cura dell'Agenzia di Stampa delle Fonti di Energia di Roma nelle "*Chiusure dei mercati*", e riferita all'ultima quotazione settimanale, antecedente la data di consegna.

In caso di discordanza fra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere saranno presi in considerazione i valori espressi in lettere.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non sono ammesse offerte alla pari, indeterminate, condizionate, parziali, plurime. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

## **PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

La gara avrà inizio nel giorno indicato nel bando, presso gli uffici della Stazione appaltante. Alla gara possono assistere i rappresentanti delle imprese offerenti (oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dagli anzidetti legali rappresentanti) ad esclusione della parte che avviene in seduta riservata. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti sul sito internet dell'Ente.

Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi.

In primo luogo il RUP esaminerà in seduta pubblica la documentazione amministrativa (*Plico "A"*), ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dal presente disciplinare di gara e dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, il RUP, nella prima seduta, procederà:

- alla verifica della tempestività dell'invio delle domande e al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa presentata;
- ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal presente disciplinare e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità della documentazione amministrativa, a richiedere, nei limiti e ai sensi dell'art. 101, Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore ai dieci giorni e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti.

Nel corso di successiva all'uopo convocata, il RUP provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal presente disciplinare e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

Nel corso della medesima o, qualora si renda necessaria, nel corso di nuova seduta pubblica all'uopo stabilita, il RUP procederà poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

All'esito di tali operazioni, il RUP provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

L'aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera proposta, subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competente della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 17, Codice la Stazione appaltante provvede all'aggiudicazione, che diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

## **SEZ. V - ALTRE INFORMAZIONI - MOTIVI DI ESCLUSIONE**

Comporterà altresì l'esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dal RUP, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di gara medesima.

E' ammesso il subappalto, secondo le disposizioni contenute nell'art. 119, Codice purché l'impresa lo comunichi espressamente nella documentazione di gara.

Gli operatori economici verranno esclusi dalla gara oltre che nelle varie ipotesi contemplate nelle precedenti disposizioni del presente disciplinare, nel caso in cui:

- non provvedano a regolarizzare la documentazione come richiesto dalla stazione appaltante, ai seguito di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101, Codice;
- l'esclusione verrà disposta anche qualora le buste contenenti le offerte non saranno presentati nei termini e con le modalità previste nella presente disciplinare.

Verranno esclusi gli operatori economici che non siano in possesso dei requisiti minimi previsti nel presente disciplinare.

Sono ritenute cause di esclusione la presentazione di offerte in aumento, parziali, alternative, condizionate o espresse in modo indeterminato o presentate in modo non conforme al presente disciplinare.

Saranno esclusi dalla gara anche gli operatori economici che non abbiano presentato la garanzia provvisoria nelle forme e secondo le modalità di cui al presente disciplinare.

In conformità a quanto disposto dall'art. 124, Codice, fatto salvo quanto previsto dai c. 4 e 5 del cit. art., in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento



dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'Amministrazione provvederà ad interpellare l'operatore economico a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento verrà effettuato alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

## **CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E STIPULA DEL CONTRATTO**

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente.

Prima della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario deve dare dimostrazione di aver costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto, dall'art. 117, Codice pari al 10% del valore totale del contratto.

La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l'esecuzione del contratto l'Amministrazione dovesse avvalersene.

Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.

Nello specifico l'aggiudicatario dovrà:

- produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall'art. 117, Codice e del presente disciplinare;
- esibire, al ricorrere dei relativi presupposti, la scrittura privata autenticata prevista dall'art. 68, c. 6, Codice;
- sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l'Amministrazione si riserva di disporre la decadenza dall'aggiudicazione, all'escussione della garanzia provvisoria e all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

## **INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

Ai sensi del Reg. UE n. 679/2016, si informa che i dati forniti dalle imprese saranno da AutoServizi Cerella S.r.l. trattati per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione


del contratto. Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal Reg. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Legale Rappresentante.

## **CONTENZIOSO**

Per ogni effetto, anche contenzioso è competente esclusivamente il foro di Vasto ovvero il TAR Abruzzo - Sez. Staccata di Pescara.

IL RUP

Ing. Giuseppe Silvestri

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Silvestri', written over the typed name.